

Approvato dal Consiglio di fondazione il 28.092016
Valido dal 28.092016

Regolamento elettorale



*Pensionskasse Coop
Caisse de pension Coop
Cassa pensione Coop*

Sommario

1. Scopo	3
2. Composizione del Consiglio di fondazione e durata del mandato	3
3. Requisiti di eleggibilità	3
4. Elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro	4
5. Elezione dei rappresentanti dei lavoratori	4
6. Elezioni sostitutive	5
7. Disposizioni finali	6

1. Scopo

Il presente regolamento disciplina la procedura di elezione dei membri del Consiglio di fondazione ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di fondazione e dei punti 5 e 10.4 del Regolamento d'organizzazione.

L'uso della forma maschile si riferisce in pari misura alla totalità degli assicurati, salvo se diversamente indicato.

2. Composizione del Consiglio di fondazione e durata del mandato

Il Consiglio di fondazione è composto da 5 rappresentanti dei datori di lavoro e da 5 rappresentanti dei lavoratori.

La durata ordinaria del mandato del Consiglio di fondazione è di 4 anni (l'anno di mandato inizia e termina in concomitanza con la data di approvazione del rendiconto annuale). L'entrata in carica è fissata al 1° maggio dell'anno in cui si svolge l'elezione. I membri del Consiglio di fondazione possono essere rieletti e la loro ulteriore rielezione può estendersi al massimo per tre mandati (al massimo per 16 anni di mandato)¹⁾.

Il mandato dei membri del Consiglio di fondazione si estingue

- a) quando la persona non è più assicurata presso la CPV/CAP;
- b) al più tardi alla fine dell'anno di mandato in cui la persona compie il suo 70° compleanno.

¹⁾ I limiti di durata del mandato si applicano ai nuovi membri del Consiglio di fondazione a partire dall'anno di mandato che inizia in maggio del 2017.

3. Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili nel Consiglio di fondazione unicamente le persone assicurate presso la CPV/CAP che non hanno ancora compiuto 68 anni al momento dell'elezione.

I rappresentanti dei lavoratori devono inoltre svolgere la loro attività professionale nel circondario elettorale e non possono partecipare a decisioni importanti del datore di lavoro.

Con la dichiarazione di accettazione dell'elezione, i membri del Consiglio di fondazione si impegnano ad acquisire le conoscenze necessarie per l'esercizio del loro mandato - tranne se già acquisite in precedenza - e a garantire la loro disponibilità per il tempo richiesto. I datori di lavoro devono consentire ai membri del Consiglio di svolgere il loro mandato.

Va inoltre osservato l'art 51b LPP sull'integrità e la lealtà.

4. Elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro

La direzione della Coop designa i rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione, tenendo conto delle diverse organizzazioni, imprese e regioni del Paese.

Essa comunica per iscritto alla CPV/CAP, entro il 15 febbraio dell'anno elettorale, il nome dei candidati designati per il Consiglio di fondazione, allegando le rispettive dichiarazioni di accettazione dell'elezione.

5. Elezione dei rappresentanti dei lavoratori

5.1 Circondari elettorali

I circondari elettorali costituiti per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori corrispondono alle regioni della Direzione Retail della Coop. Ogni circondario elettorale elegge, a seconda della sua estensione, uno o due rappresentanti dei lavoratori. Gli assicurati attivi delle imprese affiliate (esclusa la Coop) sono registrati nei circondari elettorali in cui risiede la loro azienda.

5.2 Responsabili organizzativi delle elezioni

L'organizzazione per lo svolgimento delle elezioni nei rispettivi circondari elettorali è affidata al responsabile del servizio Personale e formazione delle singole regioni di vendita. Il piano delle scadenze è stabilito dalla CPV/CAP.

5.3 Aventi diritto di voto

Tutti gli assicurati attivi della CPV/CAP registrati nei rispettivi circondari elettorali possono partecipare alla votazione per eleggere i rappresentanti dei lavoratori nel loro circondario elettorale.

5.4 Presentazione dei candidati

I responsabili del servizio Personale e formazione delle regioni di vendita designano, in collaborazione con le organizzazioni contraenti dei lavoratori, il candidato o i candidati al Consiglio di fondazione del loro circondario elettorale. Se una regione ha diritto a 2 rappresentanti, è importante che, al momento della nomina, venga proposta una rosa di candidati possibilmente ampia e rappresentativa dei lavoratori.

Il nome del candidato proposto è comunicato nella forma appropriata ai lavoratori con diritto di voto. Nel contempo, viene notificato il diritto di proporre altri candidati.

La presentazione di altri candidati è valida solo se è sostenuta da almeno l'1% degli assicurati con diritto di voto nel proprio circondario elettorale (lista con nome, cognome, numero personale e firma) e se la persona designata soddisfa i requisiti di eleggibilità. In tal caso, è determinante il numero di aventi diritto registrati nel circondario elettorale all'inizio dell'anno in cui si svolge la procedura delle nomine.

5.5 Elezioni

In assenza di ulteriori candidature, le persone nominate sono elette tacitamente.

In presenza di più candidature valide in un medesimo circondario elettorale, il responsabile del rispettivo servizio Personale/formazione convoca una conferenza di conciliazione per chiedere ai candidati interessati di accordarsi sull'elezione tacita del rappresentante del circondario elettorale.

Se non è possibile raggiungere un accordo, l'elezione dei candidati è sottoposta al voto degli assicurati attivi nella forma appropriata.

Sono eletti nel Consiglio di fondazione i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

I nomi delle persone elette nel Consiglio di fondazione devono essere comunicati nella forma appropriata agli aventi diritto di voto, con riferimento alla possibilità di fare ricorso indicata al punto 5.7.

5.6 Comunicazione alla CPV/CAP

I responsabili del servizio Personale/formazione dei circondari elettorali devono comunicare per iscritto alla CPV/CAP i nomi delle persone elette nel Consiglio di fondazione, unitamente alla loro dichiarazione di accettazione del mandato, subito dopo l'elezione, ma al più tardi entro il 15 febbraio dell'anno in cui si svolge l'elezione.

5.7 Possibilità di ricorso

Gli aventi diritto di voto registrati nei rispettivi circondari elettorali possono ricorrere contro l'elezione entro due settimane dalla proclamazione dei risultati dello scrutinio presso il Consiglio di fondazione della CPV/CAP in carica. Il ricorso deve essere motivato e dimostrato con elementi di prova. La decisione del Consiglio di fondazione può essere deferita all'autorità di vigilanza cantonale.

6. Elezioni sostitutive

Se un membro del Consiglio di fondazione si dimette prima della scadenza del suo mandato, viene revocato dal suo datore di lavoro (nel caso dei rappresentanti dei datori di lavoro) o non adempie più ai requisiti di eleggibilità, il Consiglio di fondazione convoca generalmente un'elezione sostitutiva.

In casi eccezionali e motivati è possibile rinunciare a un'elezione sostitutiva, vigilando comunque che siano rispettate le regole in materia di gestione paritetica.

L'elezione sostitutiva si svolge secondo le medesime disposizioni applicate per le elezioni.

Il nuovo eletto subentra al suo predecessore e ne porta a termine il mandato.

7. Disposizioni finali

Il presente regolamento elettorale della CPV/CAP è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 28.09.2016 ed entra in vigore il 28.09.2016.